FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
COMUNICATO B/19/GS
(Riunione del 6 Febbraio 2013)

OPPOSIZIONE MONITORIA ANDREA POLI Giocatore dell'ASD BIELLA R.C.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE,

Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 Regolamento di Giustizia, pervenuto presso l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale in data 24 gennaio 2013, con il quale il sig. Andrea POLI, tesserato della società Sportiva Asd Biella Rugby Club, (tessera n. 316235), propone opposizione avverso la sanzione di 5 (cinque) settimane di squalifica irrogate nella riunione del 16 gennaio 2013, (B/16/GS), per l'infrazione di cui all'art. 26/1 lettera S), lo dichiara ammissibile.

Nel merito il ricorrente con un unico articolato motivo di gravame evidenzia come l'azione di gioco si sarebbe svolta con estrema velocità lungo la linea laterale e che nel tentativo di effettuare un placcaggio sotto la linea delle spalle, si sarebbe trovato involontariamente a causa della contemporanea flessione dell'avversario a contatto con il collo.

Da qui l'invocata involontarietà del gesto, con l'ulteriore precisazione che nel momento di entrare in contatto con il collo il sig. POLI avrebbe aperto il braccio sinistro non completando il placcaggio stesso.

Precisava che solo il braccio sinistro entrava in collisione con il collo e solo per una minima frazione di tempo.

Il sig. POLI a sostegno della sua tesi difensiva, ha allegato due distinte dichiarazioni scritte, la prima del Presidente del Rugby Biella, il sig. Vittorio MUSSO e la seconda dell'allenatore, il sig. Callum Mc lean, che descrivono in buona sostanza la dinamica già evidenziata dal ricorrente.

Sulla base di tale ricostruzione in fatto ed in diritto il sig. Andrea POLI concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata e in subordine la riduzione della stessa nella misura ritenuta equa dal Giudicante.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va integralmente rigettato.

Ricordato che il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e che non può essere oggetto di contestazione se non in presenza di evidenti contraddizioni, il sig. Andrea POLUZZI, arbitro dell'incontro Rugby Asti – Asd Biella Rugby ha ricostruito la dinamica dell'accaduto senza alcuna evidente contraddizione.

Riferisce il direttore di gara *"….Sanzione comminata per placcaggio al collo di un giocatore avversario lanciato lungo la linea di touche. Tale massima sanzione è stata comminata poichè tale placcaggio al collo seppur sia stato realizzato palesemente in modo involontario e non abbia avuto conseguenze fisiche gravi per il giocatore che lo ha subito, è stato effettuato con il braccio aperto, su un giocatore in piena corsa in modo tale da scaraventarlo oltre la linea di touche. Per tutti questi motivi si è optato per il cartellino rosso."*

Il referto arbitrale riportato per esteso, messo in relazione con il motivo di gravame del ricorrente, non ha fatto altro che confermare la prima tesi del giudicante, ovvero che il gesto è da considerarsi un placcaggio pericoloso e che, dunque, è applicabile la fattispecie di cui all'art. 26/1 lettera S "…qualora placchi un avversario in modo pericoloso".

Seppur lodevole il tentativo del sig. POLI di spiegare al GS per mero tuziorismo come si effettua un placcaggio, rimane la circostanza non smentita ma avvalorata dallo stesso ricorrente che si è reso responsabile di un placcaggio che ha centrato l'avversario al collo.

Il direttore di gara ha chiarito che il braccio teso del sig. POLI è entrato in contatto con un giocatore in piena corsa, e la forza usata è stata tale da scaraventarlo oltre la linea di touche.

Il GS in fase di decisione sulla sanzione da irrogare ha tenuto in debita considerazione tutti gli elementi propri dell'azione effettuata, potendo sanzionare per la fattispecie di cui all'art. 26/1 lettera S) anche con tre mesi di squalifica.

Invero non appare in dubbio che l'azione è stata molto pericolosa, che ha avuto ad oggetto una parte del corpo assai delicata (il collo), che l'azione è stata portata a compimento nella sua totalità se è vero che il giocatore avversario è stato fermato e scaraventato a terra oltre la touche e che anche a livello IRB tali placcaggi sono stati oggetto di una precisa regolamentazione con sanzioni particolarmente severe.

A nulla può valere l'eccezione sollevata dal ricorrente quando afferma che il gesto non è da considerarsi volontario, e ciò perchè nel nostro ordinamento i gesti colposi e o solo scomposti vengono ugualmente sanzionati. Non esiste alcuna esimente per un fallo involontario.

Il sig. Andrea POLI avrebbe dovuto sapere che un placcaggio portato oltre la linea delle spalle è da considerarsi pericoloso e vietato e se lo tenta si assume il rischio che colpendo zone particolarmente da tutelare può essere sanzionato per la violazione dell'art. 26/1 lettera S).

P.Q.M.

Il GS Nazionale, ritenuto inconsistente il motivo di gravame, visti gli artt. 78,79,80, 26/1 lett.S) Reg. di Giustizia rigetta il ricorso depositato dal sig. Andrea POLI in data 24 gennaio 2013 e conferma la sanzione al tesserato POLI Andrea di 5 (cinque) settimane di squalifica irrogate con il comunicato B/16/GS, con decorrenza 14 gennaio 2013 – 17 febbraio 2013 compresi;
dispone incamerare il contributo funzionale.

Roma, 6 Febbraio 2013 (**Avv. Marco Cordelli)**

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Marco Cordelli)